

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

del 27 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale¹,
decreta:

Art. 1 Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

¹ Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione a destinazione della Liberia di armamenti di ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio.

² La fornitura di materiale militare non letale destinato unicamente a scopi umanitari o di protezione, nonché l'esportazione di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e di personale umanitario per il proprio uso possono essere autorizzate a titolo eccezionale dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco) d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.

³ Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alla fornitura, alla produzione, alla manutenzione e all'utilizzazione del materiale di cui al capoverso 1.

⁴ I capoversi 1 e 3 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996² sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicembre 1996³ sul materiale bellico con le relative ordinanze d'esecuzione.

Art. 2 Diamanti grezzi

Sono vietati l'importazione e il transito nonché l'immissione in depositi doganali o l'asportazione da depositi doganali di diamanti grezzi provenienti direttamente o indirettamente dalla Liberia, a prescindere dal loro Paese d'origine.

Art. 3 Entrata in Svizzera e transito

¹ L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati:

- a. ai membri di alto livello del governo e delle forze armate della Liberia, nonché alle loro famiglie;

RS 946.208.1

¹ RS 101

² RS 946.202

³ RS 514.51

- b. a chiunque fornisce aiuti finanziari o militari ai gruppi di ribelli armati dei Paesi vicini alla Liberia.

² Le persone di cui al capoverso 1 sono menzionate nell'allegato 1.

³ L'Ufficio federale degli stranieri può, in conformità con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o per tutelare interessi svizzeri, accordare deroghe.

Art. 4 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola intenzionalmente una disposizione della presente ordinanza è punito con l'arresto o con la multa fino a 500 000 franchi

² In caso di infrazione colposa il massimo della multa è di 50 000 franchi.

³ Il tentativo è punibile.

⁴ L'azione penale si prescrive in cinque anni.

⁵ La legge federale del 22 marzo 1974⁴ sul diritto penale amministrativo è applicabile. Il Seco è incaricato di perseguire e giudicare le infrazioni.

⁶ Il Seco può sequestrare o confiscare le merci di cui agli articoli 1 e 2 nonché i veicoli o gli altri mezzi impiegati per il trasporto delle stesse.

⁷ Se vi è violazione simultanea delle disposizioni della presente ordinanza e di quelle della legge federale del 1° ottobre 1925⁵ sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre 1996⁶ sul materiale bellico o della legge federale del 13 dicembre 1996⁷ sul controllo dei beni a duplice impiego, si applicano esclusivamente le disposizioni penali della legge in questione.

Art. 5 Collaborazione con autorità estere e con le Nazioni Unite

¹ Le autorità preposte all'esecuzione, al controllo, alla prevenzione e al perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti e con le Nazioni Unite.

² Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la messa a disposizione dei dati necessari per l'esecuzione della presente ordinanza. A tale scopo possono fornire loro informazioni concernenti la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell'utilizzazione, i destinatari delle merci, degli elementi costitutivi e delle tecnologie, nonché indicazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazione, se l'autorità estera o le Nazioni Unite:

- a. sono vincolate dal segreto d'ufficio;
- b. garantiscono che i dati sono utilizzati esclusivamente per ottenere le informazioni desiderate.

⁴ RS 313.0

⁵ RS 631.0

⁶ RS 514.51

⁷ RS 946.202

Art. 6 Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite

¹ Le autorità preposte all'esecuzione, al controllo, alla prevenzione e al perseguimento penale possono parimenti fornire informazioni alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 5 capoverso 2, se il servizio richiedente:

- a. necessita di tali informazioni in relazione alla prevenzione o al perseguimento di reati nel proprio Paese;
- b. è vincolato dal segreto d'ufficio;
- c. conferma che i dati ottenuti saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se l'assistenza giudiziaria internazionale non è esclusa per il genere di reato in questione; il Seco decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia;
- d. garantisce che i dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per provvedimenti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmessi a terzi; e
- e. garantisce la reciprocità.

² La legge del 20 marzo 1981⁸ sull'assistenza in materia penale (AIMP) rimane salva. Le violazioni dell'embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti monetari, economici o commerciali ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 AIMP.

Art. 7 Utilizzazione delle informazioni

¹ Le autorità svizzere possono utilizzare i dati ottenuti soltanto ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza.

² È fatta salva l'utilizzazione di tali dati nell'ambito di un altro procedimento penale, purché elementi concreti permettano di presumere che essi apportino chiarimenti in questo procedimento.

Art. 8 Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità

Il Dipartimento federale dell'economia, dopo aver consultato il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale delle finanze, può aggiornare l'allegato e prorogare la validità dell'ordinanza per un periodo limitato.

Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 28 giugno 2001 e ha effetto sino al 28 giugno 2002.

27 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato I*⁹
(art. 3 cpv. 1 e 2)

Persone soggette al divieto d'entrata e di transito

⁹ Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. L'estratto è ottenibile presso il Segretariato di Stato dell'economia, settore Politica di controllo delle esportazioni e sanzioni, Effingerstrasse 1, 3003 Berna. L'allegato può essere consultato anche su Internet: <http://www.seco-admin.ch>. Fa fede soltanto la versione stampata.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.